




ISVAP

Bollettino

Anno VII – N. 2

Aprile – Giugno 2004



ISVAP

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

(Legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino

Anno VII – N. 2

Aprile - Giugno 2004

ISVAP
00187 ROMA, Via del Quirinale, 21
tel. 06.42.133.1 - telefax 06.42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>

Sommario

| | | |
|---|------|-----|
| — Premessa | Pag. | V |
| 1 ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE | “ | 1 |
| 1.1 Provvedimenti di carattere generale | “ | 3 |
| 1.2 Circolari dispositive | “ | 11 |
| 1.3 Altri provvedimenti | “ | 29 |
| 1.4 Circolari statistiche | “ | 39 |
| 2 PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE | “ | 43 |
| 3 ATTIVITA' SANZIONATORIA | “ | 59 |
| 4 RECLAMI | “ | 69 |
| 5 ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO | “ | 75 |
| 6 ELENCHI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO | “ | 79 |
| 6.1 Imprese di assicurazione | “ | 81 |
| 6.1.2 Imprese autorizzate in un altro Stato dell'Unione Europea operanti in Italia al 31 marzo 2004 | “ | 84 |
| 6.2 Agenti di assicurazione iscritti nell'Albo nazionale nel II trimestre 2004 | “ | 85 |
| 6.3 Mediatori di assicurazione e riassicurazione iscritti nell'Albo nel II trimestre 2004 | “ | 123 |
| 6.4 Periti assicurativi iscritti nel Ruolo nazionale nel II trimestre 2004 | “ | 131 |
| 7 PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, LEGGE 287/90) | “ | 143 |
| 8 ALTRE NOTIZIE | “ | 159 |
| 8.1 Avvisi e comunicati dell'ISVAP | “ | 161 |
| 9 BILANCIO ISVAP | “ | 165 |
| 10 INDICE | “ | 193 |

Premessa

1. Al fine di offrire al lettore una evidenza immediata della struttura del Bollettino sono stati predisposti, all'inizio, un Sommario, con l'indicazione delle parti in cui risulta articolata la pubblicazione ed, al termine, un Indice analitico dei contenuti della pubblicazione stessa.

2. La parte concernente l'attività provvedimentale riguarda i provvedimenti di carattere generale, gli altri provvedimenti, le circolari dispositive e le circolari statistiche.

Per agevolare il lettore, il titolo di ciascun atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è completato dall'indicazione degli estremi della stessa.

I provvedimenti relativi ad una o più imprese, riportati tra gli altri provvedimenti, sono articolati secondo la loro tipologia: autorizzazioni all'esercizio dell'attività e ad estendere l'esercizio dell'attività, decadenze, fusioni, trasferimenti di portafoglio, modifiche statutarie, ecc..

Il Bollettino, come di consueto, dà evidenza, in un apposito prospetto, degli estremi delle circolari statistiche emanate nel trimestre di riferimento, che sono integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al presente numero.

3. La parte riguardante le partecipazioni assunte dalle Imprese di assicurazione comprende l'elenco delle comunicazioni che le società assicurative sono tenute ad effettuare all'ISVAP ai sensi dell'art. 5 della l. n. 20/91, così come sostituito dall'art. 114, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. L'elenco, strutturato secondo l'ordine alfabetico delle società assicurative dichiaranti, reca, tra l'altro, l'indicazione del numero di iscrizione all'Albo delle pubblicazioni relative alle citate comunicazioni e le causali di questi ultimi.

4. Nella parte concernente l'attività sanzionatoria si dà evidenza del numero dei processi verbali relativi agli illeciti amministrativi commessi dagli operatori del settore, classificati in relazione alle norme violate, e dell'importo delle relative sanzioni.

5. I reclami sono riassunti in forma tabellare, distinguendo tra imprese in attività e imprese in liquidazione coatta amministrativa. Per quanto riguarda le imprese in attività, gli esposti sono disaggregati a seconda che riguardino i rami danni o i rami vita.

Relativamente agli esposti dei rami danni, si fornisce, tra l'altro, evidenza del numero, della provenienza geografica dei medesimi, dei principali rami interessati, nonché della tipologia dei reclami riguardanti l'assicurazione r.c.auto.

In merito ai rami vita ed alle imprese in liquidazione coatta amministrativa, vengono posti in rilievo il numero e le principali motivazioni a base degli esposti.

6. Per quanto riguarda i principali atti comunitari riguardanti il settore assicurativo, è stato redatto un apposito prospetto in cui sono riportati gli estremi di tali atti e della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in cui sono pubblicati.

7. La parte concernente gli elenchi degli operatori del mercato assicurativo riporta anzitutto le imprese soggette alla vigilanza dell'ISVAP; per ciascuna tipologia di operatore (impresa di assicurazione e/o di riassicurazione nazionale, rappresentanza di impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, rappresentanza di impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea) vengono indicate le variazioni, classificate in base alla loro natura, intervenute nel II trimestre 2004, rispetto alla situazione risultante dagli elenchi al 31 marzo 2004 (v. Bollettino Gennaio-Marzo 2004).

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea, soggette al controllo delle Autorità di vigilanza dei rispettivi Paesi di origine, operanti in Italia in regime di stabilimento e/o di libertà di prestazione dei servizi, sono indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale sono stati pubblicati gli appositi elenchi predisposti dall'ISVAP.

La parte dedicata agli elenchi degli operatori del mercato assicurativo comprende anche l'informativa concernente i soggetti iscritti, dal 1° marzo al 30 giugno 2004, nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi. Ciò in forza del decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze in materia di gestione degli Albi e del Ruolo predetti, trasferimento avvenuto il 10 maggio 1999.

8. In un'apposita parte sono pubblicati i pareri resi dall'ISVAP, nel II trimestre 2004, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei casi in cui l'applicazione della normativa a tutela della concorrenza ha riguardato il settore assicurativo.

9. Nella parte riguardante le altre notizie, trovano pubblicità altri atti non compresi nelle parti precedenti.

10. Un'apposita parte è dedicata al Bilancio Consuntivo dell'ISVAP per l'esercizio finanziario 2003.

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

PROVVEDIMENTO n. 2264 del 1 aprile 2004 (G.U. del 6 aprile 2004, n. 27)

Prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione

1. E' indetta una sessione della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, prevista dall'art.5, comma 1, lettera e) della legge 17 febbraio 1992, n.166.
2. Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all'art.16, comma 2, della stessa legge n.166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dell'ISVAP.

Art. 2

Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale o resa legale con l'apposizione di marca da bollo da euro 10,33 (vedi schema allegato), unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, deve pervenire all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Servizio Albi e Sanzioni – Sezione Albi intermediari e periti - esami periti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale "Concorsi ed esami".
2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
3. Nella domanda di ammissione all'esame i candidati dichiarano, ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e con le responsabilità di cui all'art.76 dello stesso decreto:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) comune di residenza e relativo indirizzo;
 - d) codice fiscale;
 - e) domicilio e numero telefonico per le eventuali comunicazioni;
 - f) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del suo conseguimento e dell'Istituto o dell'Università presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo, ovvero, in mancanza di titolo di studio idoneo, il provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dell'ISVAP

- con l'indicazione del relativo numero di protocollo e della data, con il quale è stato accertato il possesso del requisito di cui all'art. 16 - comma 2 - della legge n. 166/1992;
4. Non sono prese in considerazione e comportano, quindi, l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneità le domande:
 - a) prive della firma autografa;
 - b) spedite o presentate oltre il termine perentorio di cui al precedente comma 1;
 - c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, ove non altrimenti desumibili, titolo di studio posseduto ovvero mancata indicazione del provvedimento di accertamento del requisito di cui all'art.16 - comma 2 - della legge 166/1992.
 5. L'ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3

Svolgimento della prova di esame

1. L'esame, che verte sulle materie di cui al successivo art.4, consiste in una prova scritta ed in una prova orale. Le prove mirano ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo.
2. La prova scritta si effettua, per quanto applicabili, con le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, mediante la compilazione di un questionario a risposta multipla.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce al questionario stesso.
4. Dell'esito della prova scritta è data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta centesimi.
6. L'avviso per la convocazione alla prova orale è dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno stabilito dalla Commissione per lo svolgimento della stessa.
7. L'elenco dei candidati convocati per la prova orale, con l'indicazione per ciascuno dell'esito della prova stessa, sottoscritto dal presidente o dal vicepresidente e dai due segretari della Commissione, è pubblicato alla fine di ogni seduta nei locali dell'ISVAP.
8. A ciascun candidato risultato idoneo è inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4

Programma e materie di esame.

1. Il programma di esame verte su nozioni giuridiche e tecniche.
2. In particolare le nozioni giuridiche riguardano:
 - a) elementi di diritto e di procedura civile e penale;
 - b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;
 - c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).
3. Le nozioni tecniche riguardano:
 - a) elementi di fisica e di meccanica;
 - b) elementi di topografia e di fotografia;
 - c) elementi di estimo;
 - d) veicoli a motore.

4. I candidati comprovano la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra in relazione all'accertamento, alla stima e alla riparazione dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla legge n. 990/1969, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

A) NOZIONI GIURIDICHE

1. Elementi di diritto e di procedura civile e penale:
 - a) definizione di responsabilità;
 - b) nesso causale;
 - c) regime della prova;
 - d) consulenza tecnica e perizia.
2. Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:
 - a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992);
 - b) assicurazione obbligatoria r.c.auto e natanti (legge n. 990/1969 e successive modifiche);
 - c) convenzione indennizzo diretto; accordi vigenti alla data del presente provvedimento;
 - d) assicurazione contro i danni auto rischi diversi (furto, incendio e kasko).
3. Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).

B) NOZIONI TECNICHE

1. Elementi di fisica e di meccanica:
 - a) grandezze scalari e vettoriali;
 - b) forza e massa;
 - c) lavoro e potenza;
 - d) composizione e scomposizione delle forze;
 - e) baricentro;
 - f) momento di inerzia;
 - g) urti;
 - h) attriti;
 - i) calore e temperatura;
 - j) isolamento termico nei veicoli;
 - k) lubrificanti e sistemi di lubrificazione;
 - l) materiali metallici non ferrosi;
 - m) materiali metallici ferrosi;
 - n) leghe;
 - o) materie plastiche;
 - p) legnami;
 - q) resistenza dei materiali;
 - r) saldatura e unione dei materiali;
 - s) trattamenti di preservazione e verniciatura dei materiali;
 - t) classificazione delle macchine elettriche;
 - u) generatori di corrente;
 - v) accumulatori di corrente.
2. Elementi di topografia e di fotografia:
 - a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento dei luoghi del sinistro;
 - b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici del sinistro: metodologie e attrezzature.
3. Veicoli a motore:
 - a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura;
 - b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori diesel; motori elettrici;
 - c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;
 - d) componenti non funzionali al movimento;
 - e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;

f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni, strumenti di misura e di controllo;

4. Elementi di estimo:

- a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore: stima sintetica; stima analitica; stima per differenza di valori; valore di demolizione;
- b) prontuari dei tempi per le riparazioni;
- c) determinazione del costo orario della mano d'opera;
- d) perizia estimativa: redazione e considerazioni;
- e) stima dei danni da furto e da incendio;
- f) fermo tecnico.

Art. 5

Data e luogo della prova scritta.

1. La prova scritta avrà luogo in Roma, presso l'Ergife Palace Hotel, Via Aurelia, n.617/619, il giorno 29 settembre 2004 alle ore 8,30.
2. I candidati sono tenuti a presentarsi, nel giorno e nell'ora sopraindicati, muniti di un documento di riconoscimento valido.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda in carta legale (o resa legale con l'apposizione di una marca da bollo da euro 10,33)

All'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO - ISVAP -

Servizio Albi e Sanzioni
Sezione Albi intermediari e periti
Esami Periti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)....., chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità per i periti assicurativi prevista dall'art.5 - comma 1, lettera e), della legge 17 febbraio 1992, n. 166, indetta con provvedimento dell'ISVAP n. 2264 del 1 aprile 2004.

Il sottoscritto ai sensi dell'art. 46 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 dello stesso decreto circa la decadenza dall'idoneità all'iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, dichiara:

- a) di essere nato a....., il.....;
- b) che il proprio codice fiscale è il seguente:.....;
- c) di essere residente in (via/piazza).....(cap).....(città).....; di essere domiciliato (indicarlo solo se diverso dalla residenza) in (via/piazza).....(cap)..... (città).....;
- d) di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado)....., conseguito in data presso l'Istituto / l'Università (specificare la denominazione, la sede ed il relativo indirizzo dell' Istituto /Università)ovvero, in mancanza di titolo di studio idoneo, di essere in possesso del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dell'ISVAP, in data.....- prot. n.....

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni è il seguente: (via/piazza).....n.....(c.a.p.).....(città).....telefono n.:, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l'ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Il sottoscritto allega copia fotostatica di un proprio documento di identità.

Data,

FIRMA

1.2 CIRCOLARI DISPOSITIVE

CIRCOLARE N. 531/D del 14 maggio 2004

Oggetto: Attuario incaricato r.c. auto - art. 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e decreto del Ministro delle attività produttive del 28 gennaio 2004, n. 67, pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2004 n. 64.

PREMESSA

1. L'articolo 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ha introdotto, nel contesto delle disposizioni in materia di r.c. auto, la figura dell'attuario incaricato. Il decreto attuativo del Ministro della attività produttive del 28 gennaio 2004, n. 67, in vigore dal 1° aprile 2004 (di seguito indicato decreto), ha individuato nei rami 10 e 12 di cui al punto A) dell'allegato al d.lgs. n. 175/95 l'ambito di intervento di tale nuova figura.
2. L'Istituto, con la presente circolare, emanata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c-bis della legge 12 agosto 1982, n. 576, considerato quanto disposto dal decreto, stabilisce specifiche regole di indirizzo. In particolare, viene precisato l'ambito di operatività dell'attuario incaricato, se ne individuano limiti e responsabilità anche nei confronti dell'autorità di vigilanza, si indicano principi di carattere generale ai quali le imprese si attengono per l'attribuzione dell'incarico, vengono disposte regole di incompatibilità con la figura dell'attuario revisore nonché le condizioni minime volte a garantire l'esercizio delle funzioni in assoluta indipendenza.
3. A presidio dell'autonomia delle funzioni svolte dall'attuario incaricato, la circolare prevede una specifica collaborazione con le strutture di controllo interno. Viene peraltro previsto che revisori, sindaci ovvero membri preposti alla funzione di controllo interno, segnalino all'Istituto eventuali impedimenti nell'attività di competenza dell'attuario incaricato. Si richiama inoltre la necessità di scambi di informazioni tra l'attuario incaricato e la società di revisione, determinando così le condizioni per aumentare l'efficacia dei controlli aziendali sui processi di formazione delle tariffe e delle riserve tecniche r.c.auto.
4. La presente circolare è articolata in una Parte Generale ed in una Parte Tecnica, suddivisa in due sezioni relative, rispettivamente, alla relazione tecnica sulle tariffe (Sezione I) e a quella sulle riserve (Sezione II), nelle quali sono riportati gli schemi base ai quali l'attuario si uniforma.
5. Gli schemi base potranno essere integrati dall'attuario ove ravvisi che ulteriori elementi di valutazione possano consentire un'adeguata comprensione delle problematiche di natura tecnico-gestionale rilevate nello svolgimento della propria funzione.

PARTE GENERALE

Art. 1 - Ambito di applicazione della normativa

1. Sono tenute alla nomina dell'attuario incaricato le imprese autorizzate ad esercitare in Italia l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui ai rami 10 e 12 del punto A) dell'allegato al d.lgs.175/95 (R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali), ad eccezione di quelle la cui autorizzazione è limitata alla responsabilità civile del vettore.
2. L'attuario incaricato esercita la sua funzione con riferimento:
 - a) alle tariffe relative ai rami di cui al comma 1, con esclusione delle tariffe riferite alla responsabilità del vettore;

- b) alle riserve tecniche degli stessi rami di cui al comma 1, compresa la responsabilità del vettore, relativamente al portafoglio diretto italiano, al lordo delle cessioni in riassicurazione.

Art. 2 - Attribuzione e cessazione dell'incarico

1. L'impresa nomina l'attuario incaricato scegliendolo tra coloro che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del decreto, sia esso un libero professionista ovvero un dipendente proprio o di un'altra impresa appartenente allo stesso gruppo societario.
2. L'impresa, nella scelta dell'attuario da nominare, tiene conto non solo dei requisiti richiesti, ma anche della esigenza di assicurare che la funzione di attuario incaricato sia svolta con continuità, così da acquisire costantemente le necessarie informazioni; a tal fine l'impresa pone particolare attenzione al cumulo di incarichi assunti dall'attuario prescelto, sia in qualità di revisore che di incaricato, in modo da evitare una eccessiva loro concentrazione a danno della efficacia del ruolo rivestito.
3. La funzione di attuario incaricato r.c.auto non può essere affidata allo stesso attuario che svolge l'attività di revisore nell'ambito della stessa impresa o di imprese dello stesso gruppo societario.
4. La nomina dell'attuario è comunicata all'Isvap entro quindici giorni dall'affidamento dell'incarico.
5. Qualora il soggetto preposto cessi dall'incarico per qualsiasi causa, l'impresa provvede alla nomina di un nuovo attuario entro il termine di quarantacinque giorni, comunicando all'Isvap le ragioni della sostituzione e trasmettendo, nei medesimi termini, all'Istituto nonché all'attuario subentrante, la relazione di cui al successivo comma 6.
6. L'attuario incaricato, al momento della cessazione dell'incarico, consegna all'impresa una relazione dettagliata nella quale sono riassunti i fatti rilevanti della sua attività ed i rilievi formulati all'impresa negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità di predisporre detta relazione, vi provvede l'impresa.

Art. 3 - Requisiti professionali, decadenza e revoca dall'incarico

1. Oltre ai requisiti professionali previsti nell'art. 3 comma 1, lett. a) e c) del decreto, l'attuario deve possedere "comprovata esperienza", fondata su elementi oggettivi, associata ad un periodo minimo di attività professionale (lett. b) della medesima norma).
2. L'Isvap può richiedere all'attuario incaricato la trasmissione di documentazione idonea alla verifica dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'incarico.
La perdita dei requisiti richiesti nonché la sussistenza o sopravvenienza delle cause di incompatibilità, di cui all'art. 3, comma 2 del decreto, comportano la decadenza dall'incarico, che è immediatamente comunicata all'impresa e all'Isvap dal soggetto interessato.
3. Qualora ricorrano le gravi inadempienze di cui all'art. 3, comma 4 del decreto, la nomina dell'attuario è revocata dall'impresa, che vi provvede anche su richiesta dell'Isvap, al quale sono comunicate, entro dieci giorni, le ragioni della decisione. L'Isvap informa della revoca l'Ordine degli Attuari.

Art. 4 - Autonomia dell'attuario

1. L'attuario incaricato, sia esso un dipendente dell'impresa o di altra società dello stesso gruppo, ovvero un professionista esterno, deve in ogni caso disporre di una totale autonomia e libertà di giudizio nei confronti dell'impresa e deve pertanto essere messo in grado di poter esercitare le proprie funzioni in assoluta indipendenza.
2. L'impresa garantisce all'attuario, per i fini indicati al comma 1, il libero accesso alle informazioni aziendali nonché l'idoneo supporto organizzativo, anche attraverso la collaborazione con le strutture di controllo interno.

3. Gli impedimenti rilevati dall'attuario nell'espletamento dei propri compiti sono comunicati all'Isvap con immediatezza da parte dell'attuario stesso, previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro breve termine. Tale avviso è trasmesso anche all'ufficio di controllo interno e al Collegio sindacale. Gli impedimenti possono essere anche segnalati dal revisore, dal sindaco, ovvero da chi, nella funzione di controllo interno, accerti tale possibile condizione.
4. L'Isvap può richiedere all'attuario incaricato notizie, informazioni e dati sullo svolgimento dei suoi compiti e può disporre la convocazione.

Art. 5 - Adempimenti in materia di tariffe

1. L'attuario incaricato procede alla verifica preventiva delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del fabbisogno tariffario e degli ulteriori elementi considerati, illustrandone il procedimento seguito nella relazione tecnica di cui al comma 4.
2. L'attuario incaricato procede inoltre alla preventiva valutazione della coerenza dei premi di tariffa con le basi tecniche, con il fabbisogno tariffario e con gli altri elementi di riferimento; detta valutazione viene espressa nella stessa relazione di cui al comma 4.
3. L'attuario informa tempestivamente l'Isvap, nel caso di una eventuale valutazione negativa, nonché dell'applicazione da parte dell'impresa - ove ne venga a conoscenza - di una tariffa non preventivamente sottoposta a verifica.
4. La relazione tecnica, il cui schema base è riportato nella Sezione I, descrive l'intero procedimento seguito, riporta la valutazione di cui al comma 2 ed è sottoscritta dall'attuario incaricato almeno sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della tariffa. Riporta inoltre in allegato una sintesi significativa dei dati, delle informazioni e delle statistiche utilizzate dall'attuario, ai fini della verifica della costruzione tariffaria dell'impresa.
5. La relazione tecnica sulle tariffe è trasmessa, su richiesta, all'Isvap, alla società di revisione ed al collegio sindacale.
6. L'impresa conserva per almeno due anni su supporto informatico ogni informazione di dettaglio relativa all'intero procedimento di costruzione della tariffa.
Con riferimento al portafoglio aziendale, è garantita l'individuazione, per ciascun contratto, dell'identificativo di polizza, del periodo di esposizione al rischio, dei sinistri e dell'importo dei medesimi nonché delle determinazioni delle variabili di personalizzazione applicate.

Art. 6 - Adempimenti in materia di riserve tecniche

1. L'attuario incaricato verifica preventivamente la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche effettuato ai fini della loro iscrizione nel bilancio di esercizio, nonché la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle norme di legge e regolamentari ed alle disposizioni dell'Isvap.
2. Le operazioni di verifica trovano espressione nella relazione tecnica - il cui schema base è riportato nella Sezione II - che contiene l'attestazione sulla correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa, delle relative stime e della loro conformità al vigente sistema normativo.
3. La relazione tecnica è sottoscritta dall'attuario ed è inviata, entro i dieci giorni precedenti l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, all'amministratore delegato o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione, nonché al collegio sindacale ed alla società di revisione; è inoltre trasmessa all'Isvap con il bilancio di esercizio.

4. Qualora l'attuario non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di cui al comma 2, informa tempestivamente l'Isvap rimettendo copia della relazione tecnica corredata delle specifiche motivazioni.

Art. 7 – Rapporti con la società di revisione

1. L'attuario incaricato e la società di revisione, sono tenuti ad un reciproco scambio di dati e informazioni ritenuti rilevanti ai fini degli adempimenti loro attribuiti dalla legge e dalle disposizioni dell'Isvap.

Art. 8 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Le imprese, in sede di prima applicazione del decreto, nominano l'attuario incaricato entro il quindici maggio 2004.
2. In considerazione della data di entrata in vigore del decreto rispetto al termine di cessazione del previsto regime transitorio (1° aprile 2004 – 1° giugno 2004), si stabilisce che l'attuario verifica entro il 1° settembre 2004 le tariffe e le modifiche tariffarie che entrano in vigore entro novanta giorni dalla sua nomina, nonché quelle già in vigore al 1° giugno 2004, se non modificate nel predetto periodo.
3. In considerazione della concomitanza dei termini di efficacia del decreto e di quelli stabiliti per il procedimento di approvazione del bilancio di esercizio delle imprese, gli adempimenti in materia di riserve tecniche hanno effetto a partire dall'esercizio 2004.

PARTE TECNICA

SEZIONE I

Schema di Relazione Tecnica sulle tariffe ai sensi dell'art. 5 del d. m. n. 67 del 28 gennaio 2004

1. Titolo

La relazione tecnica sulle tariffe delle imprese di assicurazione che esercitano le assicurazioni obbligatorie nei rami 10 e 12 di cui al punto A) dell'allegato al d.lgs. n.175/95, nella quale è riportata la valutazione dell'attuario sulla coerenza dei premi di tariffa ai parametri di riferimento adottati, è preceduta dalla seguente intestazione, che illustra con chiarezza la fonte normativa e l'ambito applicativo:

“Relazione dell'attuario di cui all'art. 5 del d.m. n. 67/04 sulla tariffa obbligatoria dei rami R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, in vigore dalal, settore, formula tariffaria, della società”.

2. Descrizione delle basi tecniche utilizzate

L'attuario fornisce indicazioni sulla tipologia, sull'ampiezza e sull'estensione temporale dei dati utilizzati dalla compagnia ai fini della costruzione della tariffa.

In particolare, riporta informazioni dettagliate in merito:

- alla fonte statistica dei dati, differenziati tra quelli di natura aziendale o esogena all'impresa (statistiche di altre imprese del gruppo, elaborazioni e fonti statistiche di mercato, etc.). In tale ultimo caso è fornita dall'attuario la motivazione del loro impiego nonché l'evidenza delle singole fasi in cui i dati stessi vengono utilizzati;
- alla consistenza campionaria o esaustiva della base dati;
- agli interventi che l'impresa ha operato sulle eventuali informazioni erronee o carenti presenti nella base dati.

3. Verifiche sulle basi tecniche della tariffa

L'attuario illustra i controlli operati per la verifica delle basi tecniche utilizzate dall'impresa ai fini della costruzione della tariffa.

Per le società che hanno utilizzato basi tecniche aziendali, l'attuario descrive i controlli operati in merito alla corretta presa in carico dei rischi e dei sinistri costituenti la banca dati di riferimento (ad esempio corretto abbinamento tra rischi e sinistri, corretta misurazione dell'esposizione per ciascun contratto, compatibilità fra le determinazioni di più variabili, etc.).

Qualora l'impresa abbia impiegato basi tecniche esogene, l'attuario descrive le valutazioni in ordine all'affidabilità delle basi stesse, nonché, ove possibile, gli eventuali controlli compiuti.

Sono descritte inoltre le valutazioni operate dall'attuario in ordine alla significatività delle basi tecniche, in termini di numerosità e ripetibilità degli andamenti delle principali variabili risposta (costo medio dei sinistri, frequenza di sinistro, rapporto sinistri a premi, etc.). E' altresì valutata l'adeguatezza delle ipotesi concernenti l'introduzione di eventuali soglie limite per il costo di ciascun sinistro.

Nel caso in cui l'attuario accerti situazioni di criticità o anomalie, ne illustra in maniera dettagliata gli elementi riscontrati.

4. Procedimenti eseguiti dalla società per il calcolo dei premi di tariffa

L'attuario descrive le metodologie, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate dalla società per la determinazione del fabbisogno tariffario, e quindi del premio medio di tariffa.

In funzione della metodologia adottata per il calcolo dei premi di tariffa, l'attuario illustra le fasi di elaborazione sotto richiamate.

a) Premio medio di tariffa

Sono descritte le singole fasi di determinazione del fabbisogno medio puro (frequenza dei sinistri, costo medio e premio puro finale) con indicazione degli eventuali margini di sicurezza applicati.

Sono illustrate e motivate le ipotesi finanziarie e statistiche impiegate per la determinazione dei fattori correttivi di frequenza e costo medio, con particolare riferimento alla stima dell'onere futuro della generazione di sinistri afferente la tariffa (costi medi per antidurata, cadenza di eliminazione dei sinistri, tassi di crescita dei costi, etc).

E' data evidenza del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dei caricamenti di tariffa con indicazione dei singoli elementi assunti (oneri di acquisizione, gestione e incasso) e del modello adottato ai fini della relativa imputazione al premio medio di tariffa.

Laddove sia prevista l'applicazione di meccanismi di flessibilità tariffaria, sono descritte le analisi condotte ai fini della relativa quantificazione, anche in coerenza con le comunicazioni che l'impresa intende impartire alle reti di vendita. Sono descritte le modalità con le quali la flessibilità viene inclusa nel fabbisogno di tariffa.

b) Variabili di personalizzazione

Sono descritti, con riferimento ai fattori di personalizzazione del rischio, i seguenti passaggi metodologici, articolati in ognuna delle singole fasi che li caratterizzano:

- criteri e metodologie di selezione delle variabili di personalizzazione a priori impiegate nella costruzione dei premi;
- tecniche e procedimenti utilizzati per la determinazione delle classi di rischio per ciascuna variabile di personalizzazione;
- metodi e procedimenti adottati per la determinazione dei coefficienti tecnici di personalizzazione relativi a ciascuna variabile tariffaria.

Laddove nel processo di personalizzazione siano impiegate variabili che per loro natura presentano caratteristiche di innovazione, l'attuario descrive gli elementi, statisticamente determinati o determinabili, che hanno consentito all'impresa di individuare i diversi gradi di correlazione al rischio.

c) Formula tariffaria

E' descritta la formula tariffaria applicata (es. *bonus-malus, franchigia, no claims discount, pejus, fissa, etc.*) e il procedimento impiegato ai fini della determinazione dei relativi coefficienti.

In particolare, laddove previsto, è illustrato il numero delle classi di merito, la classe di ingresso dei contratti, le regole evolutive tra le classi nonché i coefficienti di maggiorazione e/o sconto di premio. Sono inoltre descritte le eventuali modalità di determinazione delle regole evolutive caratterizzanti la formula adottata.

Nel caso la formula tariffaria preveda il movimento degli assicurati tra classi di merito in dipendenza del numero di sinistri osservati, sono inoltre illustrate le analisi effettuate dall'impresa ai fini della valutazione degli effetti nel tempo sui premi di tariffa, dovuti all'applicazione congiunta di coefficienti e regole evolutive.

d) Premi di tariffa

Sono riportate dall'attuario, qualora sussistano differenze significative tra i coefficienti di personalizzazione risultanti dalle analisi tecniche e quelli realmente applicati in tariffa, le motivazioni addotte dall'impresa ai fini dell'applicazione di questi ultimi.

E' inoltre descritto il procedimento di calcolo del premio di riferimento determinato sulla base dei coefficienti di tariffa, avendo cura di illustrare il modello (moltiplicativo, additivo, etc.) adottato per la determinazione dei premi che l'impresa intende applicare.

5. Valori

L'attuario riporta tutti gli elementi che concorrono alla determinazione dei premi di tariffa che l'impresa intende praticare nel territorio della Repubblica.

In particolare sono indicati i valori del premio di riferimento, dei coefficienti di personalizzazione relativi a ciascuna classe di ogni variabile tariffaria e dei coefficienti relativi alla formula tariffaria adottata nonché le aliquote relative al contributo al Servizio Sanitario Nazionale e alle imposte.

6. Analisi dell'attuario incaricato

L'attuario riporta, con riferimento alle singole fasi del procedimento di costruzione della tariffa, le analisi effettuate dallo stesso ai fini della formazione del relativo giudizio in merito alla coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario nonché a tutti gli altri elementi presi a riferimento.

Sono inoltre riportati dall'attuario tutti gli elementi ritenuti necessari per un'adeguata comprensione delle problematiche tecniche-gestionali che possono aver influenzato le varie fasi di costruzione della tariffa.

7. Valutazione conclusiva dell'attuario incaricato

L'attuario riporta la sua valutazione conclusiva in merito alla coerenza dei premi di tariffa che l'impresa intende praticare nel territorio della Repubblica con le basi tecniche adottate, con il fabbisogno tariffario e con tutti gli altri elementi presi a riferimento nella costruzione della tariffa stessa.

Qualora la valutazione dell'attuario sia negativa, ne specifica dettagliatamente le motivazioni.

8. Firma dell'attuario incaricato

9. Data della relazione

10. Allegati alla relazione tecnica

L'attuario fornisce, con riferimento alle analisi di cui al punto 6, le informazioni, i dati e le statistiche utilizzate nelle fasi di verifica del procedimento di costruzione della tariffa. In particolare sono forniti:

- prospetto riepilogativo della procedura adottata per la determinazione del premio medio di tariffa, con indicazione dei dati riferiti a frequenza di sinistro, costo medio di sinistro, fattori correttivi di frequenza e costo medio, eventuali margini di sicurezza, carichi, eventuale flessibilità tariffaria. Il prospetto è altresì corredato da elaborati esplicativi concernenti la quantificazione delle singole componenti sopra indicate;
- tabelle riassuntive delle fasi elaborative e delle risultanze relative all'eventuale applicazione di analisi statistiche per la selezione delle variabili di personalizzazione;
- distribuzione univariata dei rischi in portafoglio per ogni variabile selezionata e per singola modalità di rilevazione, con indicazione dei parametri di risposta (numero dei rischi-anno, frequenza di sinistro, costo medio, rapporto sinistri a premi, quota danni, etc.) relativamente alla base tecnica considerata;
- tabelle riassuntive delle fasi elaborative e delle risultanze relative agli eventuali processi di aggregazione in classi di rischio operati sulle modalità delle variabili;
- distribuzione univariata dei rischi in portafoglio per classe di rischio con indicazione dei parametri di risposta;
- distribuzioni univariate per classe di rischio con indicazione dei parametri di risposta riferite alle basi tecniche esogene eventualmente impiegate per la costruzione della tariffa;
- tabelle riassuntive delle fasi elaborative e delle risultanze relative all'applicazione di analisi statistiche per la determinazione dei coefficienti tecnici di ciascuna variabile di personalizzazione;
- tabelle riassuntive delle fasi elaborative e delle risultanze concernenti la determinazione dei coefficienti che individuano la formula tariffaria adottata. Qualora la suddetta formula preveda il movimento degli assicurati tra classi tariffarie in dipendenza del numero di sinistri osservati (es. *bonus-malus, no claims discount, pejus, etc.*) sono fornite dall'attuario le eventuali analisi effettuate ai fini della determinazione delle regole evolutive nonché le elaborazioni concernenti la valutazione degli effetti nel tempo sui premi di tariffa dovuti all'applicazione della formula tariffaria (es. matrice delle probabilità di transizione tra le classi di merito e ulteriori ipotesi adottate per la simulazione del portafoglio).

SEZIONE II

Schema di Relazione Tecnica sulle riserve ai sensi dell'art. 6 del d.m. n. 67 del 28 gennaio 2004

1. Titolo

La relazione tecnica sulle riserve delle imprese di assicurazione che esercitano le assicurazioni obbligatorie nei rami 10 e 12 di cui al punto A) dell'allegato al d.lgs.n.175/95, nella quale è riportata la valutazione dell'attuario sulla correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche, nonché delle relative stime, è preceduta dalla seguente intestazione, che illustra con chiarezza la fonte normativa e l'ambito applicativo:

“Relazione dell'attuario di cui all'art. 6 del d.m. n. 67/04 sulle riserve tecniche dei rami R.C.autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (compresa la responsabilità del vettore) relativamente al portafoglio diretto italiano al lordo delle cessioni in riassicurazione, per il bilancio dell'esercizio ... della società”.

2. Verifiche sul portafoglio dell'impresa

L'attuario illustra i controlli operati per la verifica della corretta presa in carico, da parte dell'impresa, degli archivi polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche.

Descrive inoltre le verifiche operate con particolare riferimento alle movimentazioni dei sinistri che trovano poi rappresentazione nella modulistica di vigilanza (pagamenti a titolo definitivo e parziale, chiusure per senza seguito, riaperture, CID debitori e mandatarî, sinistri in contenzioso, etc.).

3. Metodi di calcolo delle riserve tecniche

L'attuario incaricato descrive il processo di formazione e i metodi di calcolo delle riserve tecniche adottati dall'impresa.

Con riferimento alla riserva premi, l'attuario illustra le modalità seguite per la definizione, per ciascun rischio, della frazione di anno di competenza dell'esercizio successivo, della corretta imputazione delle c.d. rate a scadere e dei costi di acquisizione direttamente imputabili ai premi lordi contabilizzati. Illustra altresì il processo di stima della riserva per rischi in corso con particolare riferimento alle tipologie di rischi per le quali la compagnia abbia ritenuto opportuno effettuare una valutazione separata.

L'attuario incaricato riferisce in ordine alle risultanze delle evidenze statistico-gestionali elaborate dall'impresa, ai sensi della circolare Isvap n.360/99, per l'analisi della “tenuta” della riserva premi complessiva costituita nell'esercizio precedente.

Con riferimento alla riserva sinistri, l'attuario illustra il processo di determinazione della riserva attraverso la valutazione separata di ciascun sinistro (metodo dell'inventario). Laddove impiegata, illustra inoltre la metodologia e le ipotesi per la valutazione a costo medio della generazione di bilancio. Descrive infine i criteri ed i metodi di stima per la determinazione del costo ultimo dei sinistri nonché il procedimento di quantificazione ed attribuzione delle spese di liquidazione.

4. Procedimenti e valutazioni operate per la verifica delle riserve tecniche

L'attuario descrive le verifiche condotte sulle riserve tecniche.

Nel dettaglio l'attuario illustra le metodologie impiegate per la verifica, le valutazioni operate relativamente alle ipotesi prescelte nonché i risultati ottenuti con riferimento a ciascuna delle voci di riserva sotto riportate.

a) Riserva per frazioni di premi

L'attuario descrive l'adozione di metodologie per il controllo del corretto accantonamento della riserva per frazioni di premi fornendo l'indicazione dei dati utilizzati, delle ipotesi impiegate e dei risultati ottenuti. Qualora per il computo della riserva per frazioni di premio sia stato utilizzato il metodo forfettario, l'attuario verifica le condizioni di applicabilità del metodo secondo le indicazioni formulate da questo Istituto con circolare n. 360/99.

b) Riserva per rischi in corso

L'attuario descrive le singole fasi e le risultanze della metodologia impiegata per la valutazione della riserva per rischi in corso anche nel caso in cui non ricorrano i presupposti per il relativo accantonamento. Tale evidenza è peraltro fornita per ciascuna tipologia di rischi nei casi in cui l'attuario abbia ritenuto opportuno effettuare una valutazione separata, attese le diverse connotazioni che la sinistralità può assumere in relazione ai diversi rischi.

Qualora l'attuario incaricato abbia impiegato il procedimento empirico di calcolo previsto dalla circolare Isvap n. 360/99, ovvero quello costruito sul rapporto sinistri a premi di competenza della generazione corrente registrato nell'anno di bilancio e valutato tenendo anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso negli esercizi precedenti, ha cura di illustrare il modello previsionale della sinistralità attesa e le ipotesi che ne hanno suggerito l'adozione.

Laddove l'attuario incaricato consideri ai fini della valutazione della riserva per rischi in corso il metodo analitico, basato sulla ricostruzione dei premi di tariffa dei contratti per i quali è stata costituita la riserva premi, descrive il procedimento adottato con indicazione dei parametri, delle ipotesi prese a riferimento e dei relativi risultati ottenuti.

c) Riserva Sinistri

L'attuario incaricato fornisce idonee informazioni in ordine alla tenuta nel corso dell'esercizio della riserva iniziale, sia per quanto concerne la componente di risparmio o perdita che scaturisce dalle movimentazioni dei sinistri, che per quanto attiene all'eventuale rivalutazione o svalutazione della riserva residua operata dalla società a chiusura dell'esercizio.

Riferisce in ordine alle analisi statistiche condotte sui dati storici e sugli indicatori tecnici dell'impresa, avendo cura di segnalare eventuali mutamenti della struttura gestionale e/o liquidativa che hanno comportato o potrebbero comportare variazioni significative nelle statistiche aziendali, fornendo un giudizio sull'attendibilità delle medesime.

Descrive in maniera dettagliata le metodologie statistico-attuariali impiegate, con illustrazione del procedimento di calcolo, delle ipotesi statistiche e finanziarie utilizzate e dei risultati ottenuti ai fini della valutazione della riserva.

Fornisce inoltre evidenza delle verifiche condotte in merito ai seguenti aspetti:

- condizioni di applicabilità delle metodologie adottate secondo la corretta tecnica attuariale;
- motivazioni relative alla scelta delle ipotesi;
- aderenza delle ipotesi impiegate alla realtà operativa dell'impresa;
- coerenza delle ipotesi impiegate all'interno del medesimo scenario di valutazione;

- analisi di sensibilità dei risultati al variare delle ipotesi nell'ambito di un metodo, ovvero al variare dei diversi metodi applicati.

L'attuario incaricato tiene conto inoltre delle seguenti indicazioni:

- i dati utilizzati nelle valutazioni sono classificati per anno di avvenimento;
- le ipotesi relative all'orizzonte temporale di smontamento della riserva sinistri devono essere coerenti con le informazioni desumibili dai dati aziendali;

Qualora l'attuario, al fine di ottenere una maggiore significatività statistica della stima, abbia utilizzato un livello di dettaglio o di aggregazione dei dati non desumibile dalla modulistica di vigilanza, illustra le motivazioni tecniche che ne hanno suggerito l'adozione. In tal caso allega alla relazione i dati di dettaglio nonché prospetti di riconciliazione con i dati della modulistica di vigilanza.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l'impiego di metodologie di stima statistico-attuariali, l'attuario motiva le condizioni di inapplicabilità delle stesse nonché descrive le valutazioni effettuate con altri procedimenti (quali ad es. analisi per indicatori), avendo cura di illustrare le motivazioni concernenti il loro utilizzo.

d) Riserva per sinistri denunciati tardivamente

L'attuario fornisce le informazioni relative alla tenuta, nel corso dell'esercizio, della riserva stimata per sinistri denunciati tardivamente all'inizio dell'esercizio. Descrive il metodo di stima della riserva per sinistri denunciati tardivamente fornendo nel dettaglio le singole fasi del procedimento di calcolo, nonché le motivazioni alla base delle metodologie statistico-attuariali eventualmente applicate. In ogni caso illustra le analisi condotte sulla frequenza ed il costo medio dei sinistri denunciati tardivamente nonché sul costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio.

5. Valori

L'attuario evidenzia nella relazione gli importi delle riserve tecniche che l'impresa intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio e quelli iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente secondo il livello di dettaglio di cui al precedente punto 4.

6. Osservazioni

6.1 Osservazioni di carattere generale

L'attuario riporta gli eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per consentire un'adeguata comprensione delle problematiche tecnico-gestionali e/o valutative alla base della quantificazione degli accantonamenti a riserva.

6.2 Osservazioni critiche

L'attuario illustra gli aspetti problematici riscontrati nel corso della verifica quali, ad esempio, anomalie e/o situazioni di criticità emerse nel corso dei controlli sulla corretta presa in carico del portafoglio, inadeguatezze amministrative e/o contabili del ciclo sinistri, anomalie nei procedimenti seguiti nella determinazione delle riserve tecniche o dissensi nell'interpretazione della normativa.

L'attuario riporta peraltro le motivazioni per cui - pur in presenza di scostamenti tra gli importi che l'impresa intende iscrivere nel bilancio d'esercizio e le stime operate dal medesimo - ritenga egualmente di poter rilasciare un giudizio positivo sulle riserve tecniche.

7. Rilievi

Qualora i procedimenti e i metodi seguiti dall'impresa nella determinazione delle riserve tecniche non diano una sufficiente affidabilità, o qualora ricorrano altri motivi che non consentano di poter rilasciare una valutazione positiva sulla loro corretta determinazione o rendano impossibile esprimere un giudizio, l'attuario incaricato specifica analiticamente gli elementi riscontrati, richiamando tra l'altro gli eventuali interventi e rilievi formulati nel corso dell'esercizio.

8. Attestazione dell'attuario incaricato

Si riportano nel seguito gli *schemi tipo* dell'attestazione rilasciata dall'attuario incaricato.

Quest'ultimo, ove necessario, può aggiungere alla dichiarazione stessa ulteriori elementi ritenuti utili per la completezza del giudizio.

1) Rilascio di attestazione positiva

“Sulla base di quanto sopra esposto attesto in conclusione la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche delle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui al punto A) dell'allegato al d.lgs.175/95, nonché la corretta determinazione delle relative stime che la società..... intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed alle disposizioni impartite dall'Isvap .”

2) Rilascio di attestazione positiva con osservazioni critiche

“Sulla base di quanto sopra esposto, pur tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 6.2, attesto in conclusione la corretta determinazione della stima delle riserve tecniche delle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui al punto A) dell'allegato al d.lgs.175/95, che la società.....intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio..... , in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed alle disposizioni impartite dall'Isvap. “

3) Mancato rilascio dell'attestazione

“Sulla base di quanto sopra esposto, a causa dei rilievi indicati al paragrafo 7., non sono in grado di rilasciare l'attestazione relativa alla correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche delle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui al punto A) dell'allegato al d.lgs. 175/95, nonché la corretta determinazione delle relative stime che la societàintende iscrivere nel bilancio dell'esercizio.....”.

9. Firma dell'attuario incaricato

10. Data della relazione tecnica

11. Allegati alla relazione tecnica

Con riferimento ai procedimenti ed alle valutazioni operate per la verifica delle riserve tecniche, di cui al paragrafo 4., l'attuario incaricato fornisce i seguenti allegati:

- tabelle relative alle singole fasi del processo di stima della riserva per rischi in corso separatamente per ciascuna delle eventuali categorie di rischi individuate, con indicazione delle ipotesi utilizzate e dei risultati della stima.
In particolare, laddove impiegata la metodologia empirica del rapporto sinistri a premi, sono indicate, con riferimento ad un orizzonte temporale sufficientemente ampio, le singole voci che concorrono alla formazione del suddetto rapporto (premi, sinistri e oneri di acquisizione direttamente imputabili ai premi), nonché il valore di sinistralità preso a riferimento per l'accantonamento.
- tabelle relative alle indagini statistiche operate dall'attuario incaricato (analisi sui dati storici aziendali, sugli indicatori tecnici, sullo smontamento dei sinistri);
- tabelle relative alle singole fasi del processo di stima della riserva sinistri, separatamente per ciascuna delle eventuali categorie di rischi individuate, comprensive dei dati posti alla base delle valutazioni, delle ipotesi utilizzate e dei risultati finali;
- tabelle di calcolo per la determinazione della stima della riserva dei sinistri accaduti ma non ancora denunciati;
- prospetti di raccordo tra i dati utilizzati nella proiezione della riserva sinistri ed i dati della modulistica di vigilanza.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

* * * * *

CIRCOLARE N. 533/D del 4 giugno 2004

Oggetto: **Distribuzione di polizze di assicurazione. Incasso dei premi. Pubblicità dei prodotti assicurativi.**

Premessa

1. Con la presente circolare, emanata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.c-bis della legge 12 agosto 1982, n. 576, si stabiliscono specifiche disposizioni sui doveri di correttezza e diligenza nella distribuzione e nella intermediazione delle polizze di assicurazione, da osservarsi da parte sia delle imprese, sia degli intermediari abilitati. Si dispongono inoltre regole di comportamento e specifiche cautele da osservare in occasione della pubblicità dei prodotti assicurativi.
2. Gli intermediari abilitati, nelle more del recepimento della Direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002, si attengono nella distribuzione di polizze di assicurazione ai principi di seguito indicati, in aggiunta agli altri specificamente stabiliti con precedenti circolari dell'Istituto.

PARTE I

DISTRIBUZIONE ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Articolo 1 - Doveri nella distribuzione ed intermediazione di polizze

1. La distribuzione e la intermediazione di polizze di assicurazione si conformano in via generale, sia per i rami vita che per i rami danni, ai doveri di correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità nei confronti del contraente; la violazione di tali doveri costituisce, per i soggetti iscritti nei relativi albi, comportamento valutabile sotto il profilo disciplinare.

Articolo 2 - Formazione e controllo delle reti commerciali

1. Le imprese sono tenute al costante controllo ed all'adeguata formazione delle reti commerciali, con la finalità di garantire l'efficace applicazione dei principi indicati nell'articolo 1 nei rapporti con gli assicurati. In particolare, predispongono procedure idonee a garantire:
 - a) una preventiva attività di formazione del personale incaricato della distribuzione, compresi gli agenti ed i suoi collaboratori, affinché lo stesso raggiunga un livello di preparazione adeguata prima della distribuzione dei prodotti, nonché un livello di affidabilità professionale nei rapporti con gli assicurati;
 - b) il rispetto dell'obbligo di informativa e di consegna dei documenti informativi al contraente;
 - c) il preventivo gradimento da parte dell'impresa preponente in merito alla nomina di subagenti da parte dell'agente; nelle lettere di incarico successive alla data di entrata in vigore della presente circolare deve essere espressamente indicata la responsabilità dell'agente per l'operato dei suoi collaboratori.
2. Gli accordi distributivi conclusi con imprese di altri settori, che devono in ogni caso conformarsi alle disposizioni già impartite dall'Istituto e in particolare limitarsi alla distribuzione di prodotti standardizzati, devono altresì prevedere modalità e tempi in base ai quali dette imprese garantiscono la corretta e puntuale formazione del proprio personale per la distribuzione dei prodotti assicurativi. Per gli accordi già in essere, le compagnie provvedono alla loro necessaria integrazione alla prima scadenza utile degli stessi.
3. Le iniziative attuate e le verifiche sull'adeguatezza della formazione e sull'osservanza delle regole di correttezza, trasparenza e professionalità devono risultare da un rapporto annuale trasmesso dall'unità organizzativa a ciò delegata al responsabile dell'internal auditing il quale la sottopone, con eventuali osservazioni di merito, agli organi amministrativi della società che lo inoltrano all'ISVAP entro sessanta giorni dalla fine dell'anno solare.

Articolo 3 - Informazioni sul sito internet

1. Al fine di fornire adeguata e tempestiva informativa ai consumatori le imprese pubblicano nel proprio sito internet con riferimento alle polizze individuali a maggiore diffusione quali polizze vita, sanitarie (infortuni e malattia), assicurazioni relative alla casa (furto, incendio, responsabilità civile del capo famiglia) la seguente documentazione:
 - a) le condizioni di assicurazione e la nota informativa delle polizze, non appena disposta la relativa commercializzazione;
 - b) per le polizze vita, la valorizzazione delle quote del fondo (*unit linked*) e degli attivi (*index linked*) a cui sono collegate le prestazioni assicurate, con la medesima periodicità prevista nelle condizioni di polizza;
 - c) l'articolazione della propria rete distributiva, con la relativa localizzazione territoriale e l'indicazione nominativa degli agenti.
2. Il sito internet, a regime, è aggiornato tempestivamente e fornisce immediata evidenza dei cambiamenti nel frattempo intervenuti.
3. Per la documentazione relativa ai prodotti già in commercio, le compagnie provvedono alla necessaria integrazione del sito entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente circolare.

Articolo 4 - Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie

1. Nei casi di cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario, le imprese ne forniscono agli assicurati tempestiva informativa.
2. Nei casi di trasferimento di portafoglio ad altra impresa, le imprese cessionarie forniscono agli assicurati specifica informativa sulla nuova denominazione sociale e sede dell'impresa cessionaria, sull'intermediario cui viene assegnato il contratto e sul diritto di recesso dei contraenti.

3. Analoga informativa è resa agli assicurati in caso di fusione e scissione di imprese ed, altresì, in presenza di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento della sede sociale.
4. Di tutte le informazioni predette deve essere data tempestiva notizia anche sul sito internet.

PARTE II

INCASSO DEI PREMI

Articolo 5 - Modalità di incasso dei premi

1. Al fine di garantire un miglior livello di tutela del consumatore le imprese adeguano le proprie procedure affinché l'incasso dei premi delle polizze venga attuato con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che abbiano quale diretta beneficiaria l'impresa assicuratrice (es.: assegno bancario o circolare muniti di clausola di non trasferibilità, bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale, vaglia postale e similari, carte di credito o di debito).
2. Ove necessario è consentito anche il pagamento in contanti ovvero con assegni intestati agli agenti di assicurazione; in questi casi all'assicurato deve essere consegnata quietanza riportante la firma del responsabile di direzione e/o dell'agente che gestisce il contratto e l'impresa non può opporre all'assicurato l'eventuale mancata rimessa dei premi versati.
3. Resta in vigore il divieto di incasso per contanti dei premi relativi a polizze di assicurazione sulla vita distribuite con la tecnica del *multilevel marketing*, *network marketing* e similari, stabilito dalla circolare Isvap del 24 ottobre 2002, n. 487/D.

PARTE III

PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

Articolo 6 - Caratteristiche generali

1. La pubblicità di prodotti assicurativi trasmessa attraverso mezzi di comunicazione tradizionali (depliant, stampa, radio, televisione), oppure diffusa tramite internet, e-mail e similari, è effettuata in modo da risultare ben distinguibile e chiaramente riconoscibile come tale rispetto ad ogni altra forma di comunicazione al cliente, nel rispetto dei principi determinati dal d. lgs. 25 febbraio 2000, n.67.
2. Nei messaggi pubblicitari sono indicate con chiarezza ed evidenza la denominazione dell'impresa di assicurazione e le caratteristiche della polizza.
3. Il messaggio pubblicitario deve essere costruito così da non ingenerare confusione sulle caratteristiche delle polizze, in modo che le prestazioni pubblicizzate corrispondano a quelle previste in polizza e che i loro contenuti siano conformi a quelli descritti nei documenti informativi distribuiti al cliente; devono altresì essere utilizzate forme espressive e caratteri tipografici chiari, ben visibili e leggibili.

Articolo 7 - Pubblicità delle polizze sulla vita

1. I messaggi pubblicitari riportano, con caratteri che consentano un'agevole lettura, la dizione: "*prima della sottoscrizione leggere la nota informativa e le condizioni di polizza*". Tale indicazione viene riprodotta in video e/o in audio, in caso di utilizzazione di mezzi televisivi o radiofonici.

2. Le imprese utilizzano espressioni quali “*garanzia*”, “*garantito*”, o termini simili che comunque inducono a ritenere sussistente il diritto dell’assicurato ad una prestazione certa, con riferimento al capitale assicurato o ai rendimenti, solo se prestano direttamente le specifiche garanzie.
3. Con riferimento alle polizze vita le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di un fondo, di un indice o di un altro valore di riferimento, il messaggio pubblicitario non deve contenere informazioni sulla conservazione del capitale e sui rendimenti futuri, a meno che non siano garantiti dalle imprese di assicurazione.
4. Con specifico riferimento alle polizze di assicurazione sulla vita *unit-linked*, le imprese, quando forniscono indicazioni sui rendimenti conseguiti in passato, inseriscono nel messaggio l’avvertenza che non esiste nessuna certezza di conseguire tali rendimenti anche nel futuro.

Articolo 8 - Pubblicità effettuata attraverso canali distributivi

1. Le imprese vigilano sul rispetto delle disposizioni precedenti e sulla correttezza dei messaggi pubblicitari predisposti dagli agenti e dagli altri canali di distribuzione, che sono soggetti alla preventiva autorizzazione delle imprese medesime.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. La presente circolare entra in vigore il 1° ottobre 2004.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.3 ALTRI PROVVEDIMENTI

1.3.1. AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

PROVVEDIMENTO N. 2265 del 2 aprile 2004 (G.U. del 9 aprile 2004, n. 84)

Autorizzazione alla Berica Vita Società per Azioni (in forma abbreviata Berica Vita s.p.a.), con sede in Vicenza, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, e V di cui all'allegato I, tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La Berica Vita Società per Azioni (in forma abbreviata Berica Vita s.p.a.), con sede legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin n. 18, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I, tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del medesimo decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

* * * * *

1.3.2. AUTORIZZAZIONI AD ESTENDERE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

PROVVEDIMENTO N. 2263 del 1° aprile 2004 (G.U. del 9 aprile 2004, n. 84)

Autorizzazione alla CreditRas assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17. Tutela Giudiziaria di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La società CreditRas Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, Corso Italia 23, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17. Tutela Giudiziaria di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2281 del 25 maggio 2004 (G.U. del 3 giugno 2004, n. 128)

Autorizzazione alla Axa Carink Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. R.C.Generale e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La società Axa Carlink Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, Via Leopardi n. 15, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. R.C.Generale e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

* * * * *

1.3.3. FUSIONI

PROVVEDIMENTO N. 2261 del 30 marzo 2004 (G.U. del 8 aprile 2004, n. 83)

Fusione per incorporazione delle società Meieaurora s.p.a. e NewWin Assicurazioni s.p.a. in Winterthur Assicurazioni s.p.a..

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvata la fusione per incorporazione delle società MeieAurora s.p.a. e NewWin Assicurazioni s.p.a., entrambe con sede in Milano, in Winterthur Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie della società incorporante, ivi compresa la modifica della denominazione sociale in Aurora Assicurazioni s.p.a., in forma breve Aurora s.p.a..

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2282 del 25 maggio 2004 (G.U. del 3 giugno 2004, n. 128)

Approvazione della fusione per incorporazione della Commercial Union Insurance s.p.a. nella Commercial Union Italia s.p.a., entrambe con sede in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la fusione per incorporazione della Commercial Union Insurance s.p.a. nella Commercial Union Italia s.p.a., entrambe con sede in Milano, V.le Abruzzi n. 94, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Italia s.p.a. con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 2:

aumento del capitale sociale;

- art. 6:

ampliamento dell'oggetto sociale all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

* * * * *

1.3.4 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO

PROVVEDIMENTO n. 2262 del 30 marzo 2004 (G.U. del 9 aprile 2004, n. 84)

Approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo, attuato mediante cessione di ramo d'azienda, della Assicurazioni VMG 1857 s.p.a. alla Alba s.p.a. Assicurazioni e Riassicurazioni, entrambe con sede in Milano, e decadenza della Assicurazioni VMG 1857 s.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art.1

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento totale del portafoglio, attuato mediante cessione di ramo di azienda, della Assicurazioni VMG 1857 s.p.a. alla Alba s.p.a. Assicurazioni e Riassicurazioni., entrambe con sede in Milano.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Assicurazioni VMG 1857 s.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami autorizzati di cui al punto A) dell'Allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

* * * * *

1.3.5 DECADENZE

PROVVEDIMENTO n. 2258 del 23 marzo 2004 (G.U. del 8 aprile 2004, n. 83)

Decadenza di Genialloyd s.p.a. di Assicurazioni, con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, Genialloyd s.p.a. di Assicurazioni, con sede in Milano, V.le Monza n. 2, è decaduta dalle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei, 7. Merci trasportate, 11. R.c.aeromobili, 14. Credito e all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali di cui al punto A) dell'allegato al citato decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

* * * * *

PROVVEDIMENTO n. 2278 del 17 maggio 2004 (G.U. del 27 maggio 2004, n. 123)

Decadenza di Zurich International Italia s.p.a., con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.c.veicoli marittimi, lacustri e fluviali.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Zurich International Italia s.p.a., con sede in Milano, P.zza Carlo Erba n. 6, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 12. R.c.veicoli marittimi, lacustri e fluviali, di cui al punto A) dell'allegato al suddetto decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

* * * * *

PROVVEDIMENTO n. 2279 del 17 maggio 2004 (G.U. del 27 maggio 2004, n. 123)

Decadenza la Sicurtà 1879 Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.c.veicoli marittimi, lacustri e fluviali.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Sicurtà 1879 Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, P.zza Carlo Erba n. 6, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 12. R.c.veicoli marittimi, lacustri e fluviali, di cui al punto A) dell'allegato al suddetto decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

* * * * *

1.3.6 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE CONCURSUALI

PROVVEDIMENTO N. 2268 del 6 aprile 2004 (G.U. del 11 maggio 2004 n. 109)

Revoca del Commissario liquidatore di imprese in liquidazione coatta amministrativa.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Revoca

l'incarico di Commissario liquidatore delle imprese Intereuropea, Compagnia Europea di Previdenza-Cep, Etrusca, attribuito con il decreto ministeriale n. 19486 del 26 gennaio 1993 al Dott. Carlo Ando, a far data dal 1° aprile 2004.

A seguito della predetta revoca il Collegio Commissariale delle predette compagnie in liquidazione coatta amministrativa, risulterà composto dagli avvocato Carlo D'Acunti ed Enrico La Pergola, rimanendo immutato il compenso corrisposto agli stessi e ai Comitati di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.4 CIRCOLARI STATISTICHE

1.4.1 ELENCO DELLE CIRCOLARI STATISTICHE (IL TRIMESTRE 2004)¹

| N. | DATA | OGGETTO |
|-------|------------------|--|
| 523/S | 2 gennaio 2004 | Dati statistici relativi ai premi contabilizzati a tutto il terzo trimestre 2003 dalle Imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese di assicurazione estere. |
| 524/S | 7 gennaio 2004 | Andamento delle gestioni assicurative nel primo semestre 2003. |
| 525/S | 14 gennaio 2004 | Verifica della base informativa anagrafica relativa alle imprese di assicurazione e riassicurazione. |
| 526/S | 19 febbraio 2004 | Indagine statistica riferita all'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli. |
| 529/S | 11 marzo 2004 | Analisi sull'evoluzione degli indicatori medi dei costi sostenuti dalle imprese esercenti le assicurazione sulla vita nel periodo 1998/2002. |
| 529/S | 11 marzo 2004 | Analisi sull'evoluzione degli indicatori medi dei costi sostenuti dalle imprese esercenti le assicurazione sulla vita nel periodo 1998/2002. |
| 530/S | 22 aprile 2004 | Indagine statistica riferita all'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli. |
| 532/S | 18 maggio 2004 | Dati statistici relativi ai premi contabilizzati a tutto il quarto trimestre 2003 dalle Imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese di assicurazione estere. |
| 534/S | 30 giugno 2004 | Dati statistici relativi ai premi contabilizzati nel primo trimestre 2004 dalle Imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese di assicurazione estere. |

¹ Le circolari statistiche sono disponibili sul sito Internet dell'ISVAP (www.isvap.it) e saranno integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al presente numero del Bollettino.

2. PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

2.1 PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (IL TRIMESTRE 2004)

Le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare all'ISVAP l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società qualora la partecipazione:

- da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente* od *indirettamente*, comporti il controllo della società partecipata;
- assunta *direttamente* dall'impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero, da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente*, superi i limiti del 5% del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale sociale della società partecipata o quando le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata comportino nuovamente il superamento dei predetti limiti.

| N. Albo | Data operazione | Impresa di assicurazione dichiarante | Società partecipata Causale |
|----------|-----------------|--------------------------------------|--|
| 358/2004 | 30/4/2004 | Alleanza Assicurazioni | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 359/2004 | 3/5/2004 | Alleanza Assicurazioni | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 361/2004 | 4/5/2004 | Alleanza Assicurazioni | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 418/2004 | 21/5/2004 | Alleanza Assicurazioni | S. PAOLO-Imi SPA variazione in aumento |
| 419/2004 | 21/5/2004 | Alleanza Assicurazioni | MEDIASET SPA sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 252/2004 | 2/3/2004 | Allianz Subalpina | DIAGEO PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 255/2004 | 5/3/2004 | Allianz Subalpina | HBOS PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 261/2004 | 17/3/2004 | Allianz Subalpina | UNILEVER N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 280/2004 | 17/3/2004 | Allianz Subalpina | GLAXOSMITHKLINE PLC variazione in aumento |
| 262/2004 | 17/3/2004 | Allianz Subalpina | HBOS PLC variazione in aumento |
| 263/2004 | 17/3/2004 | Allianz Subalpina | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 284/2004 | 23/3/2004 | Allianz Subalpina | LLOYDS TSB GROUP PLC variazione in aumento |

| N. Albo | Data operazione | Impresa di assicurazione dichiarante | Società partecipata Causale |
|----------|-----------------|--------------------------------------|---|
| 270/2004 | 25/3/2004 | Allianz Subalpina | HBOS PLC variazione in aumento |
| 317/2004 | 6/4/2004 | Allianz Subalpina | TELEVISION FRANCAISE S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 320/2004 | 15/4/2004 | Allianz Subalpina | BASF AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 326/2004 | 22/4/2004 | Allianz Subalpina | BANK OF IRELAND sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 338/2004 | 26/4/2004 | Allianz Subalpina | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP variazione in aumento |
| 341/2004 | 28/4/2004 | Allianz Subalpina | BRITISH PETROLEUM PLC variazione in aumento |
| 342/2004 | 29/4/2004 | Allianz Subalpina | ASML HOLDING NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 344/2004 | 4/5/2004 | Allianz Subalpina | BANK OF IRELAND variazione in aumento |
| 363/2004 | 12/5/2004 | Allianz Subalpina | ABN AMRO HOLDING N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 388/2004 | 27/5/2004 | Allianz Subalpina | HBOS PLC variazione in aumento |
| 223/2004 | 20/2/2004 | Antonveneta Vita | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 241/2004 | 10/3/2004 | Antonveneta Vita | NESTLE' SA sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 243/2004 | 11/3/2004 | Antonveneta Vita | MICROSOFT CORPORATION sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 267/2004 | 24/3/2004 | Antonveneta Vita | ROYAL DUTCH PETROLEUM COMPANY variazione in aumento |
| 268/2004 | 24/3/2004 | Antonveneta Vita | NOKIA OYJ variazione in aumento |
| 269/2004 | 24/3/2004 | Antonveneta Vita | BANCHE POPOLARI UNITE SCRL variazione in aumento |
| 271/2004 | 25/3/2004 | Antonveneta Vita | STMICROELECTRONICS N.V. variazione in aumento |

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

| N. Albo | Data operazione | Impresa di assicurazione dichiarante | Società partecipata Causale |
|----------|-----------------|--------------------------------------|---|
| 272/2004 | 26/3/2004 | Antonveneta Vita | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 277/2004 | 30/3/2004 | Antonveneta Vita | SNAM RETE GAS S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 305/2004 | 31/3/2004 | Antonveneta Vita | VODAFONE GROUP PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 311/2004 | 2/4/2004 | Antonveneta Vita | MICROSOFT CORPORATION variazione in aumento |
| 319/2004 | 8/4/2004 | Antonveneta Vita | PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 325/2004 | 20/4/2004 | Antonveneta Vita | AEGON NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 327/2004 | 22/4/2004 | Antonveneta Vita | STMICROELECTRONICS N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 370/2004 | 5/5/2004 | Antonveneta Vita | PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 373/2004 | 10/5/2004 | Antonveneta Vita | TDC A/S sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 374/2004 | 11/5/2004 | Antonveneta Vita | SIEMENS AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 375/2004 | 11/5/2004 | Antonveneta Vita | STMICROELECTRONICS N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 377/2004 | 12/5/2004 | Antonveneta Vita | AEGON NV variazione in aumento |
| 378/2004 | 14/5/2004 | Antonveneta Vita | DEUTSCHE TELEKOM A.G. variazione in aumento |
| 379/2004 | 14/5/2004 | Antonveneta Vita | NOKIA OYJ variazione in aumento |
| 385/2004 | 18/5/2004 | Antonveneta Vita | VODAFONE GROUP PLC variazione in aumento |
| 250/2004 | 15/3/2004 | Assicuratrice Val Piave | STMICROELECTRONICS N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 266/2004 | 23/3/2004 | Assicuratrice Val Piave | NOKIA OYJ variazione in aumento |

| N. Albo | Data operazione | Impresa di assicurazione dichiarante | Società partecipata Causale |
|----------|-----------------|--------------------------------------|---|
| 274/2004 | 29/3/2004 | Assicuratrice Val Piave | ENI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 362/2004 | 4/5/2004 | Assicuratrice Val Piave | ENEL S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 286/2004 | 25/3/2004 | Assicurazioni Generali | PARTICIPATIE MAATSCHAPPIJ GRAAFSCHAP HOLLANDIA variazione in aumento |
| 289/2004 | 26/3/2004 | Assicurazioni Generali | GESTION DE EQUIPAJES S.A. assunzione del controllo indiretto |
| 233/2004 | 1/3/2004 | Assitalia | ASML HOLDING N.V. variazione in aumento |
| 234/2004 | 2/3/2004 | Assitalia | GROUPE DANONE variazione in aumento |
| 235/2004 | 2/3/2004 | Assitalia | MARKS & SPENCER GROUP PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 236/2004 | 3/3/2004 | Assitalia | ARCELOR variazione in aumento |
| 239/2004 | 9/3/2004 | Assitalia | INFINEON TECHNOLOGIES AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 242/2004 | 11/3/2004 | Assitalia | ALLIANZ A.G. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 246/2004 | 12/3/2004 | Assitalia | NOKIA OYJ sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 247/2004 | 12/3/2004 | Assitalia | AEGON NV variazione in aumento |
| 248/2004 | 12/3/2004 | Assitalia | PHILIPS ELECTRONICS NV variazione in aumento |
| 249/2004 | 12/3/2004 | Assitalia | TELEVISION FRANCAISE S.A. variazione in aumento |
| 258/2004 | 16/3/2004 | Assitalia | ENEL S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 259/2004 | 16/3/2004 | Assitalia | INFINEON TECHNOLOGIES AG variazione in aumento |
| 260/2004 | 17/3/2004 | Assitalia | L'OREAL S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

| N. Albo | Data operazione | Impresa di assicurazione dichiarante | Società partecipata Causale |
|----------|-----------------|--------------------------------------|--|
| 264/2004 | 18/3/2004 | Assitalia | INFINEON TECHNOLOGIES AG variazione in aumento |
| 297/2004 | 30/3/2004 | Assitalia | ENI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 303/2004 | 31/3/2004 | Assitalia | ENEL S.P.A. variazione in aumento |
| 304/2004 | 31/3/2004 | Assitalia | SEVERN TRENT PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 306/2004 | 1/4/2004 | Assitalia | ENEL S.P.A. variazione in aumento |
| 307/2004 | 1/4/2004 | Assitalia | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 308/2004 | 2/4/2004 | Assitalia | ENI S.P.A. variazione in aumento |
| 313/2004 | 5/4/2004 | Assitalia | UNICREDITO ITALIANO S.P.A. variazione in aumento |
| 314/2004 | 5/4/2004 | Assitalia | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 315/2004 | 5/4/2004 | Assitalia | SEVERN TRENT PLC variazione in aumento |
| 332/2004 | 13/4/2004 | Assitalia | BRISA AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 333/2004 | 14/4/2004 | Assitalia | ALTADIS S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 335/2004 | 16/4/2004 | Assitalia | ALTADIS S.A. variazione in aumento |
| 336/2004 | 16/4/2004 | Assitalia | WYETH CORP. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 337/2004 | 19/4/2004 | Assitalia | BANCA INTESA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 380/2004 | 3/5/2004 | Assitalia | NESTLE' SA sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 390/2004 | 7/5/2004 | Aviva Vita | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |

| N. Albo | Data operazione | Impresa di assicurazione dichiarante | Società partecipata Causale |
|----------|-----------------|--------------------------------------|--|
| 391/2004 | 7/5/2004 | Aviva Vita | TELECOM ITALIA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 397/2004 | 10/5/2004 | Aviva Vita | ENI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 404/2004 | 12/5/2004 | Aviva Vita | ENEL S.P.A. variazione in aumento |
| 412/2004 | 18/5/2004 | Aviva Vita | SNAM RETE GAS S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 287/2004 | 25/3/2004 | Axa Assicurazioni | BELGACOM S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 334/2004 | 15/4/2004 | Claris Vita | CLARIS PREVIDENZA S.R.L. assunzione del controllo |
| 237/2004 | 4/3/2004 | Commercial Union Italia | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 343/2004 | 29/4/2004 | Commercial Union Italia | ENEL S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 369/2004 | 3/5/2004 | Commercial Union Italia | SNAM RETE GAS S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 371/2004 | 7/5/2004 | Commercial Union Italia | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 372/2004 | 10/5/2004 | Commercial Union Italia | ENI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 383/2004 | 12/5/2004 | Commercial Union Italia | ENEL S.P.A. variazione in aumento |
| 238/2004 | 4/3/2004 | Commercial Union Life | ENEL S.P.A. variazione in aumento |
| 257/2004 | 12/3/2004 | Commercial Union Life | ENI S.P.A. variazione in aumento |
| 292/2004 | 29/3/2004 | Commercial Union Life | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 293/2004 | 29/3/2004 | Commercial Union Life | ENEL S.P.A. variazione in aumento |
| 294/2004 | 29/3/2004 | Commercial Union Life | SNAM RETE GAS S.P.A. variazione in aumento |

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

| N. Albo | Data operazione | Impresa di assicurazione dichiarante | Società partecipata Causale |
|----------|-----------------|--------------------------------------|--|
| 295/2004 | 29/3/2004 | Commercial Union Life | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 312/2004 | 2/4/2004 | Commercial Union Life | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. variazione in aumento |
| 328/2004 | 6/4/2004 | Commercial Union Life | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 394/2004 | 7/5/2004 | Commercial Union Life | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. variazione in aumento |
| 395/2004 | 7/5/2004 | Commercial Union Life | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 399/2004 | 10/5/2004 | Commercial Union Life | ENI S.P.A. variazione in aumento |
| 400/2004 | 10/5/2004 | Commercial Union Life | ENEL S.P.A. variazione in aumento |
| 402/2004 | 11/5/2004 | Commercial Union Life | ENI S.P.A. variazione in aumento |
| 403/2004 | 11/5/2004 | Commercial Union Life | ENEL S.P.A. variazione in aumento |
| 405/2004 | 12/5/2004 | Commercial Union Life | ENEL S.P.A. variazione in aumento |
| 410/2004 | 17/5/2004 | Commercial Union Life | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 413/2004 | 18/5/2004 | Commercial Union Life | SNAM RETE GAS S.P.A. variazione in aumento |
| 256/2004 | 11/3/2004 | Commercial Union Vita | ENEL S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 290/2004 | 26/3/2004 | Commercial Union Vita | TELECOM ITALIA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 392/2004 | 7/5/2004 | Commercial Union Vita | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 393/2004 | 7/5/2004 | Commercial Union Vita | TELECOM ITALIA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 398/2004 | 10/5/2004 | Commercial Union Vita | ENI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |

| N. Albo | Data operazione | Impresa di assicurazione dichiarante | Società partecipata Causale |
|----------|-----------------|--------------------------------------|--|
| 401/2004 | 11/5/2004 | Commercial Union Vita | ENEL S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 389/2004 | 21/4/2004 | Euler Siac s.p.a. | DIMENSIONE SRL variazione in aumento |
| 224/2004 | 25/2/2004 | F.A.T.A. | ARCELOR sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 225/2004 | 26/2/2004 | F.A.T.A. | PHILIPS ELECTRONICS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 226/2004 | 26/2/2004 | F.A.T.A. | CREDIT AGRICOLE S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 227/2004 | 26/2/2004 | F.A.T.A. | ASML HOLDING N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 228/2004 | 27/2/2004 | F.A.T.A. | FRANCE TELECOM S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 229/2004 | 27/2/2004 | F.A.T.A. | AEGON NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 230/2004 | 27/2/2004 | F.A.T.A. | VIVENDI UNIVERSAL S.A. variazione in aumento |
| 231/2004 | 27/2/2004 | F.A.T.A. | ASML HOLDING N.V. variazione in aumento |
| 322/2004 | 30/3/2004 | F.A.T.A. | ENI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 323/2004 | 31/3/2004 | F.A.T.A. | ENEL S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 324/2004 | 2/4/2004 | F.A.T.A. | ENI S.P.A. variazione in aumento |
| 232/2004 | 27/2/2004 | Fondiarìa - Sai | FIN.VI S.R.L. assunzione del controllo indiretto |
| 279/2004 | 3/3/2004 | Fondiarìa - Sai | UNICAPITAL & CO SCPA sup al 5% del cap. soc. della partecipata |
| 298/2004 | 30/3/2004 | Fondiarìa - Sai | FONSAI MB&A- SPA MERCHANT BANKING & ADVISO assunzione del controllo indiretto |
| 310/2004 | 2/4/2004 | Fondiarìa - Sai | PROGESTIM - SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBIL variazione in aumento |

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

| N. Albo | Data operazione | Impresa di assicurazione dichiarante | Società partecipata Causale |
|----------|-----------------|--------------------------------------|---|
| 420/2004 | 21/5/2004 | Fondiaria - Sai | MERCANTILE LEASING S.P.A. variazione in aumento |
| 423/2004 | 27/5/2004 | Fondiaria - Sai | SWISS LIFE HOLDING S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 253/2004 | 2/3/2004 | Generali Vita | FRANCE TELECOM S.A. variazione in aumento |
| 254/2004 | 4/3/2004 | Generali Vita | CARREFOUR SA variazione in aumento |
| 281/2004 | 19/3/2004 | Generali Vita | NOKIA OYJ variazione in aumento |
| 299/2004 | 30/3/2004 | Generali Vita | FRANCE TELECOM S.A. variazione in aumento |
| 300/2004 | 30/3/2004 | Generali Vita | SNAM RETE GAS S.P.A. variazione in aumento |
| 316/2004 | 5/4/2004 | Generali Vita | ALLIANZ A.G. variazione in aumento |
| 318/2004 | 7/4/2004 | Generali Vita | BENI STABILI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 345/2004 | 13/4/2004 | Generali Vita | SUEZ LYONNAISE DES EAUX variazione in aumento |
| 346/2004 | 14/4/2004 | Generali Vita | SUEZ LYONNAISE DES EAUX variazione in aumento |
| 347/2004 | 14/4/2004 | Generali Vita | BANCHE POPOLARI UNITE SCRL variazione in aumento |
| 348/2004 | 15/4/2004 | Generali Vita | SUEZ LYONNAISE DES EAUX variazione in aumento |
| 349/2004 | 15/4/2004 | Generali Vita | WYETH CORP. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 350/2004 | 16/4/2004 | Generali Vita | NOKIA OYJ variazione in aumento |
| 364/2004 | 20/4/2004 | Generali Vita | KONINKLIJKE AHOLD NV variazione in aumento |
| 365/2004 | 20/4/2004 | Generali Vita | ALTADIS S.A. variazione in aumento |

| N. Albo | Data operazione | Impresa di assicurazione dichiarante | Società partecipata Causale |
|----------|-----------------|--------------------------------------|--|
| 366/2004 | 28/4/2004 | Generali Vita | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 367/2004 | 29/4/2004 | Generali Vita | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 368/2004 | 30/4/2004 | Generali Vita | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 396/2004 | 7/5/2004 | Generali Vita | BANCHE POPOLARI UNITE SCRL variazione in aumento |
| 339/2004 | 7/4/2004 | Genertel | ENI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 244/2004 | 11/3/2004 | Ina Vita | UNICREDITO ITALIANO S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 245/2004 | 11/3/2004 | Ina Vita | FRANCE TELECOM S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 282/2004 | 19/3/2004 | Ina Vita | ALLIANZ A.G. variazione in aumento |
| 283/2004 | 19/3/2004 | Ina Vita | AEGON NV variazione in aumento |
| 285/2004 | 24/3/2004 | Ina Vita | NOKIA OYJ variazione in aumento |
| 291/2004 | 26/3/2004 | Ina Vita | SNAM RETE GAS S.P.A. variazione in aumento |
| 296/2004 | 29/3/2004 | Ina Vita | ENEL S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 301/2004 | 30/3/2004 | Ina Vita | CARREFOUR SA sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 302/2004 | 30/3/2004 | Ina Vita | SNAM RETE GAS S.P.A. variazione in aumento |
| 329/2004 | 6/4/2004 | Ina Vita | DEUTSCHE TELEKOM A.G. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 331/2004 | 8/4/2004 | Ina Vita | ABN AMRO HOLDING N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 353/2004 | 23/4/2004 | Ina Vita | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

| N. Albo | Data operazione | Impresa di assicurazione dichiarante | Società partecipata Causale |
|----------|-----------------|--------------------------------------|---|
| 355/2004 | 26/4/2004 | Ina Vita | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 356/2004 | 28/4/2004 | Ina Vita | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 357/2004 | 29/4/2004 | Ina Vita | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 406/2004 | 13/5/2004 | Ina Vita | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. variazione in aumento |
| 407/2004 | 13/5/2004 | Ina Vita | FORTIS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 414/2004 | 19/5/2004 | Ina Vita | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. variazione in aumento |
| 417/2004 | 20/5/2004 | Ina Vita | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. variazione in aumento |
| 222/2004 | 20/2/2004 | Lloyd Adriatico | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 240/2004 | 9/3/2004 | Lloyd Adriatico | FORTIS NV sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 251/2004 | 17/3/2004 | Lloyd Adriatico | STMICROELECTRONICS N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 265/2004 | 22/3/2004 | Lloyd Adriatico | NOKIA OYJ sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 273/2004 | 29/3/2004 | Lloyd Adriatico | NOKIA OYJ sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 275/2004 | 30/3/2004 | Lloyd Adriatico | SNAM RETE GAS S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 309/2004 | 2/4/2004 | Lloyd Adriatico | MICROSOFT CORPORATION sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 321/2004 | 19/4/2004 | Lloyd Adriatico | TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento |
| 376/2004 | 12/5/2004 | Lloyd Adriatico | STMICROELECTRONICS N.V. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 384/2004 | 18/5/2004 | Lloyd Adriatico | SIEMENS AG sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |

| N. Albo | Data operazione | Impresa di assicurazione dichiarante | Società partecipata Causale |
|----------|-----------------|--------------------------------------|--|
| 386/2004 | 19/5/2004 | Lloyd Adriatico | VODAFONE GROUP PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 387/2004 | 21/5/2004 | Lloyd Adriatico | NOKIA OYJ variazione in aumento |
| 278/2004 | 3/3/2004 | Milano Assicurazioni | UNICAPITAL & CO SCPA sup al 5% del cap. soc. della partecipata |
| 340/2004 | 15/4/2004 | Milano Assicurazioni | MEDIOBANCA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 352/2004 | 20/4/2004 | Milano Assicurazioni | FINITALIA SPA variazione in aumento |
| 354/2004 | 26/4/2004 | Milano Assicurazioni | MEDIOBANCA S.P.A. variazione in aumento |
| 408/2004 | 17/5/2004 | Milano Assicurazioni | UNICREDITO ITALIANO S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 409/2004 | 17/5/2004 | Milano Assicurazioni | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 411/2004 | 18/5/2004 | Milano Assicurazioni | UNICREDITO ITALIANO S.P.A. variazione in aumento |
| 415/2004 | 20/5/2004 | Milano Assicurazioni | UNICREDITO ITALIANO S.P.A. variazione in aumento |
| 416/2004 | 20/5/2004 | Milano Assicurazioni | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. variazione in aumento |
| 276/2004 | 30/3/2004 | Padana Assicurazioni | SOFID AGENZIA ASSICURATIVA S.R.L. assunzione del controllo |
| 288/2004 | 25/3/2004 | Riun.Adriatica Sicurtà | BANCA BNL INVESTIMENTI S.P.A. assunzione del controllo |
| 351/2004 | 19/4/2004 | Riun.Adriatica Sicurtà | BANCA INTESA S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 381/2004 | 7/5/2004 | Riun.Adriatica Sicurtà | GLAXOSMITHKLINE PLC sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |
| 382/2004 | 7/5/2004 | Sara Assicurazioni | MC GESTIONI S.G.R.P.A. assunzione del controllo |
| 360/2004 | 3/5/2004 | Società Reale Mutua | BANCA ITALEASE S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante |

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione

| N. Albo | Data operazione | Impresa di assicurazione dichiarante | Società partecipata Causale |
|----------|-----------------|--------------------------------------|---|
| 330/2004 | 7/4/2004 | Vittoria Assicurazioni | B.P.C. S.P.A. variazione in aumento |
| 421/2004 | 21/5/2004 | Vittoria Assicurazioni | B.P.C. S.P.A. variazione in aumento |
| 422/2004 | 26/5/2004 | Vittoria Assicurazioni | LIGURIA S.P.A. sup al 5% del cap. soc. della partecipata |

3. ATTIVITÀ SANZIONATORIA

3.1 APPLICAZIONE DI SANZIONI (II trimestre 2004)

L'Istituto ha provveduto a notificare n. **1.721** processi verbali, relativi a n. **1.725** procedimenti sanzionatori (la divergenza tra i valori numerici dei processi e delle posizioni interessate è dovuta alla circostanza che alcuni processi verbali hanno carattere cumulativo, cioè riunificano più procedimenti relativamente ad una stessa Compagnia assicuratrice). L'importo totale nel massimo è pari ad Euro **70.769.071,83**, per un valore ai fini del pagamento in forma ridotta di Euro **13.235.413,69**.

Si espone di seguito il quadro dei procedimenti sanzionatori distinti a seconda delle norme di legge applicate:

VIOLAZIONE DI NORME SULLA CORRETTA GESTIONE ASSICURATIVA

| Norma violata | N.¹ | Valore Massimo (Euro) | Valore ai fini del pagamento in forma ridotta (Euro) |
|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1) Procedimenti per violazione della circolare ISVAP n. 366/1999 (inattendibilità dei dati sulla procedura informatica di gestione del portafoglio r. c. auto con conseguenti incongruenze sull'applicazione della tariffa). | 1 | 154,00 | 51,33 |
| 2) Procedimenti per violazione dell'art. 7 del d.P.R. 45/1981 (irregolare assunzione dei contratti r.c. auto con tariffa bonus/malus). | 16 | 2.926,00 | 975,30 |
| 3) Procedimenti per violazioni varie e relative ai registri assicurativi: art. 49 del R. D. 63/1925; art. 61 del D. Lgs. 174/1995; art. 72 del D. Lgs. 175/1995; legge 990/1969; artt. 36 e 67 del d.P.R. 973/1970; art. 22 del d.P.R. 600/1973; art. 31 del D. Lgs. 175/1995; art. 84 del D. Lgs. 173/97; artt. 30 e 109 del D. Lgs. 174/1995; provvedimenti ISVAP nn. 147/1996 e 297/1996; circolari ISVAP nn.: 71/1987; 99/1998; 18/1984; 401/2000; 421/2000; 474/2002; 130/1990; 63/1986. | 36 | 51.436,00,00 | 17.178,99 |
| 4) Procedimenti per violazioni relative alla corretta repertoriazione per anno di competenza dei sinistri denunciati (art. 70 D.P.R. 973/1970) | 1 | 462,00 | 154,00 |

¹ Indica il numero dei procedimenti sanzionatori per cui è intervenuta la notifica.

| | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|
| 5) Procedimenti per violazione degli artt. 10, 57 e 82 del D. Lgs. 173/1997, (irregolare compilazione nota integrativa e relazione sulla gestione e approvazione del bilancio d'esercizio, oltre il termine del 30 aprile). | 3 | 616,00 | 205,33,00 |
| TOTALE PARZIALE | 57 | 55.594 | 18.564,95 |

VIOLAZIONE DI NORME RIGUARDANTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ISVAP

| Norma violata | N. ¹ | Valore Massimo (Euro) | Valore ai fini del pagamento in forma ridotta (Euro) |
|---|-----------------|--------------------------|---|
| 6) Procedimenti per violazione degli artt. 14 e 38 del D Lgs. n. 174/1995 e della circolare Isvap 267/1996 (tardività delle comunicazioni sistematiche relative alle basi tecniche ed alle condizioni di polizza). | 2 | 308,00 | 102,66 |
| 7) Procedimenti per violazione dell'art. 37 del D. Lgs. 174/1995, e della circolare ISVAP n. 113/1989 (omessa trasmissione nel termine di quarantacinque giorni dalla fine di ciascun semestre del rendiconto di esecuzione del programma di attività). | 6 | 924,00 | 307,98 |
| 8) Procedimenti per violazione dell'art. 31 dei decreti legislativi 174/1995 e 175/1995 e dei provvedimenti Isvap n. 147/1996, n. 148/1996 e n. 981/G (omessa o tardiva trasmissione all'ISVAP dei prospetti trimestrali delle attività a copertura delle riserve tecniche e dei modelli di stato patrimoniale riferiti alle riserve tecniche). | 5 | 924,00 | 307,99 |

¹ Indica il numero dei procedimenti sanzionatori per cui è intervenuta la notifica.

| | | | |
|--|------------|---------------------|-------------------|
| 9) Procedimenti per violazione di provvedimenti Isvap: n. 297/1996 (obbligo di trasmissione trimestrale delle operazioni effettuate su strumenti derivati) e n. 1207/1999 (tardiva trasmissione della relazione trimestrale da parte delle imprese riassicuratrici). | 9 | 3080,00 | 1026,66 |
| 10) Procedimenti per violazione della circolare ISVAP 164/1991 (tardiva trasmissione della documentazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità alla carica di amministratore; tardiva verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale). | 1 | 154,00 | 51,33 |
| 11) Procedimenti per violazione della circolare Isvap 474D/2002 (irregolarità concernenti la tempistica di trasmissione dei rendiconti annuali dei fondi interni nonché la regolamentazione e la composizione dei fondi stessi). | 13 | 16.796,00 | 5.595,33 |
| 12) Procedimenti per violazione dell'art. 2, comma 5 quater della legge 137/2000 (tardivo e mancato invio delle comunicazioni mensili relative ai sinistri r.c. auto gestiti nel mese di riferimento). | 78 | 16.012.322,8 | 174.149,6 |
| 13) Procedimenti per violazione dell'art. 6 del D. Lgs. 239/2001 (ritardo nell'invio di dati ed informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare; tardiva trasmissione dei prospetti); | 1 | 10.329,00 | 2.064,00 |
| TOTALE PARZIALE | 115 | 16.044.837,8 | 183.605,55 |

VIOLAZIONE DI NORME POSTE A TUTELA DELL'UTENZA

| Norma violata | N.¹ | Valore Massimo (Euro) | Valore ai fini del pagamento in forma ridotta (Euro) |
|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 14) Procedimenti per violazione degli artt. 111 e 112 del D. Lgs. n. 174/1995 (rimborso da parte dell'impresa assicuratrice al contraente di contratto assicurativo vita delle somme pagate oltre 30 gg. dalla notifica del recesso del contratto o della revoca della proposta). | 3 | 462,00 | 153,99 |
| 15) Procedimenti per violazione dell'art. 3 del D. L. n. 857/1976, come modificato dall'art. 5, della legge n. 57/2001 (liquidazione dei sinistri r.c.auto: omissione dell'offerta, offerta formulata tardivamente e pagamento della stessa oltre i termini di legge; omessa domanda di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta; omessa comunicazione di diniego). | 1.354 | 54.556.081,35 | 12.999.843,87 |
| 16) Procedimenti per violazione della circolare ISVAP n. 63/1986 (liquidazione della prestazione assicurativa oltre trenta giorni dalla ricezione della documentazione a seguito di riscatto o di richiesta alla scadenza). | 68 | 11.396,00 | 3.798,45 |
| 17) Procedimenti per violazione della circolare ISVAP n. 403/2000 (in materia di qualità del servizio offerto agli assicurati). | 31 | 5.390,00 | 1.796,59 |

¹ Indica il numero dei procedimenti sanzionatori per cui è intervenuta la notifica.

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| 18) Procedimenti per violazione dell'art. 2 del D. L. n. 857/1976, convertito, con modificazioni, nella l. n. 39/1977 (mancato rilascio alla scadenza contrattuale della attestazione dello stato di rischio). | 84 | 43.344,00 | 14.462,00 |
| 19) Procedimenti per violazione dell'art. 7 della legge 990/1969 (irregolare emissione di certificato e contrassegno relativo a contratti r.c.a.). | 1 | 616,00 | 205,00 |
| 20) Procedimenti per violazione dell'art. 12 quater della legge 990/1969 (elusione dell'obbligo a contrarre, realizzata mediante l'adozione di tariffe sperequate rispetto alle basi tecniche, su base territoriale o con riferimento a categorie di assicurati; obbligo per per l'assicuratore di non subordinare la stipula di una polizza r.c.auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi). | 1 | 4.648,00 | 1.549,33 |
| 21) Procedimenti per violazione della circolare Isvap 249/1995 (carenza della nota informativa). | 1 | 2.926,00 | 975,33 |

| | | | |
|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| TOTALE PARZIALE | 1.543 | 54.624.863,35 | 13.022.784,56 |
|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|

VIOLAZIONE DI NORME SULLA TENUTA DEGLI ALBI E RUOLI DEGLI OPERATORI AUTONOMI (BROKERS)

| Norma violata | N.¹ | Valore Massimo (Euro) | Valore ai fini del pagamento in forma ridotta (Euro) |
|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| 22) Procedimenti per violazione della legge n. 792/1984, istitutiva dell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e del Provvedimento Isvap n. 2000 del 20/12/2001 (esercizio dell'attività di mediazione da parte di soggetto non iscritto all'Albo; accettazione da parte delle imprese di contratti mediati da brokers non iscritti all'Albo di categoria; mancata trasmissione all'Isvap del certificato di assicurazione relativo alla responsabilità civile professionale obbligatoria). | 8 | 12.789,54 | 4.262,80 |
| TOTALE PARZIALE | 8 | 12.789,54 | 4.262,8 |

¹ Indica il numero dei procedimenti sanzionatori per cui è intervenuta la notifica.

**VIOLAZIONE DI NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE, INTERGRUPPO
ED ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DEL CONTROLLO**

| Norma violata | N.¹ | Valore Massimo (Euro) | Valore ai fini del pagamento in forma ridotta (Euro) |
|--|-----------------------|----------------------------------|---|
| 23) Procedimenti per violazione dell'art. 5 della legge n. 20/1991 (omessa comunicazione nel termine di 30 gg. dalla stipulazione dell'assunzione di partecipazioni di controllo o superiori a al 5% del capitale dell'impresa). | 1 | 20.658,00 | 4.130,00 |
| 24) Procedimenti per violazione dell'art. 9 della legge n. 20/1991 (omessa comunicazione dell'acquisto di partecipazioni superiori al 5% del capitale dell'impresa assicuratrice da chiunque effettuata). | 1 | 10.329,14 | 2.065,83 |
| TOTALE PARZIALE | 2 | 30.987,14 | 6.195,83 |
| TOTALE GENERALE | 1.725 | 70.769.071,83 | 13.325.413,69 |

¹ Indica il numero dei procedimenti sanzionatori per cui è intervenuta la notifica.

4. RECLAMI

4.1 RECLAMI PER TIPOLOGIA DI IMPRESE (II TRIMESTRE 2004)

| | NUMERO | COMPOSIZIONE (%) |
|--|--------------|------------------|
| Imprese in esercizio: | | |
| Rami danni | 6.670 | 88,40 |
| Rami vita | 837 | 11,09 |
| Imprese in liquidazione coatta amministrativa | 38 | 0,50 |
| TOTALE | 7.545 | 100,00 |

4.2 RECLAMI RIGUARDANTI I RAMI DANNI (II TRIMESTRE 2004)**Distribuzione territoriale dei reclami**

| ZONA GEOGRAFICA | NUMERO | COMPOSIZIONE (%) |
|-----------------------|--------------|------------------|
| Italia settentrionale | 1.865 | 27,96 |
| Italia centrale | 1.908 | 28,61 |
| Italia meridionale | 2.252 | 33,76 |
| Isole | 637 | 9,55 |
| Esteri | 8 | 0,12 |
| TOTALE | 6.670 | 100,00 |

Distribuzione per ramo dei reclami

| RAMO | NUMERO | COMPOSIZIONE (%) |
|---------------------|--------------|------------------|
| R.c.auto | 5.625 | 84,33 |
| Furto auto | 107 | 1,60 |
| Infortuni | 385 | 5,77 |
| Incendio | 49 | 0,73 |
| Malattia | 97 | 1,45 |
| Credito/cauzioni | 62 | 0,93 |
| Furto altri casi | 28 | 0,42 |
| R.c.diversi | 188 | 2,82 |
| Altri danni ai beni | 87 | 1,30 |
| Altri | 42 | 0,63 |
| TOTALE | 6.670 | 100,00 |

Distribuzione per tipologia dei reclami r.c.auto

| TIPOLOGIA | NUMERO | COMPOSIZIONE (%) |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| Ritardata definizione | 374 | 6,65 |
| Art. 3 l. n. 39/1977 | 3.499 | 62,20 |
| Rilascio attestati di rischio | 399 | 7,09 |
| Quietanza e/o transazione | 63 | 1,12 |
| Incongrua offerta | 159 | 2,83 |
| Contestazione polizza | 126 | 2,24 |
| Bonus/malus | 530 | 9,42 |
| Aumento tariffe | 52 | 0,92 |
| Mancata comunicazione premio | 18 | 0,32 |
| Obbligo a contrarre | 25 | 0,44 |
| Disfunzioni ispettorati | 0 | 0 |
| Decreto 70/2000 | 0 | 0 |
| Altri casi | 380 | 6,76 |
| TOTALE | 5.625 | 100,00 |

4.3 RECLAMI RIGUARDANTI I RAMI VITA (II TRIMESTRE 2004)

| TIPOLOGIA | NUMERO | COMPOSIZIONE (%) |
|---|---------------|-------------------------|
| Ritardo pagamenti/interessi di mora (riscatto - rendita - capitale a scadenza - decessi) | 248 | 29,63 |
| Verifica importi prestazioni (riscatto - liquidazione a scadenza) | 107 | 12,78 |
| Revoca della proposta | 0 | 00 |
| Recesso dal contratto | 5 | 0,60 |
| Regolare adempimento del contratto | 60 | 7,17 |
| Trasformazione polizza | 6 | 0,72 |
| Difformità proposta/polizza | 9 | 1,08 |
| Comportamento della rete di vendita (informativa distorta) | 255 | 30,47 |
| Altri | 147 | 17,56 |
| TOTALE | 837 | 100,00 |

4.4 RECLAMI RIGUARDANTI LE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (IL TRIMESTRE 2004)

| TIPOLOGIA | NUMERO | COMPOSIZIONE (%) |
|--|---------------|-------------------------|
| Richieste di sollecito di pratiche di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale di autoveicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta amministrativa | 21 | 55,26 |
| Esposti concernenti l'esercizio da parte degli assicurati del diritto di disdetta di contratti di responsabilità civile automobilistica conclusi con imprese successivamente poste in liquidazione | 5 | 13,18 |
| Richieste di intervento concernenti l'ammissione al passivo delle imprese in liquidazione di crediti derivanti dalla stipulazione di polizze diverse dall'assicurazione obbligatoria auto | 12 | 31,56 |
| TOTALE | 38 | 100,00 |

5. ATTI COMUNITARI DI
INTERESSE PER IL
SETTORE ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE

| GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE | DESCRIZIONE DELL'ATTO |
|---|---|
| L 105 14 aprile 2004 | Decisione della Commissione del 2 aprile 2004 relativa all'applicazione della Direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. |
| L 111 del 17 aprile 2004 | Raccomandazione della Commissione del 6 aprile 2004 relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale. |
| L 111 del 17 aprile 2004 | Regolamento (CE) n. 707/2004 della Commissione del 6 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio. |
| L 127 del 29 aprile 2004 | Direttiva 2004/56/CE del Consiglio del 21 aprile 2004 che modifica la Direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza tra le Autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi. |
| C 108 del 30 aprile 2004 | Parere del Comitato economico sociale europeo in merito al Libro verde sulla trasformazione in strumento comunitario della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sul rinnovamento della medesima. |
| C 108 del 30 aprile 2004 | Parere del Comitato economico sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e i consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE (Direttiva sulle pratiche commerciali sleali). |
| C 108 del 30 aprile 2004 | Parere del Comitato economico sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori"). |
| L 133 del 30 aprile 2004 | Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 di esecuzione del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. |
| L 134 del 30 aprile 2004 | Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. |
| L 138 del 30 aprile 2004 | Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili. |

| | |
|--------------------------|---|
| L 142 del 30 aprile 2004 | Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto. |
| L 143 del 30 aprile 2004 | Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. |
| L 145 del 30 aprile 2004 | Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. |
| L 168 del 1° maggio 2004 | Direttiva 2004/66/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 che adatta le direttive 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE, in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione dei servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. |
